

Antonio
Corriere della Sera
29.5.1978

Legge sulla parità fra uomo e donna: non è retroattiva per le pensioni

FD equitalia 44

ROMA — Tutte le lavoratrici che sono state collocate in pensione al compimento del 55° anno di età prima del 18 dicembre 1977 non possono più tornare al lavoro anche se hanno presentato ricorso. L'importante principio che interessa migliaia di casi è stato stabilito per la prima volta dalla sezione lavoro della Cassazione.

E' stato infatti sancito che la legge n. 903 dello scorso anno, sulla parità di trattamento nel lavoro tra uomo e donna, non ha alcun effetto retroattivo e quindi non si può applicare ai giudizi in corso. Inoltre la Cassazione, dopo aver respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità delle vecchie norme discriminatorie, ha sancito che la legge 903 non riconosce alla lavoratrice alcun diritto assoluto di collocamento in pensione al 60° anno di età (termine previsto per gli uomini) in quanto ad esse è concessa solo la facoltà di proseguire il rapporto, previa comunicazione al proprio datore di lavoro almeno tre mesi prima del 55° anno di età.

Applicando questi principi la Cassazione ha definitivamente respinto, dopo nove anni di giudizio, le richieste di Lina Paolini, un'ex dipendente della Cassa di Risparmio di Livorno: essendo stata collocata in pensione a 55 anni, essa si era rivolta alla magistratura per poter lavorare ancora per altri cinque anni,